

CAMERA DEI DEPUTATI N. 145

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATOIANNI

Disposizioni in materia di identificazione del personale
delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Più volte nel corso di questi anni, in particolare in occasione del vertice del G8 di Genova del luglio 2001, episodi legati alla gestione dell'ordine pubblico hanno riproposto questioni connesse con l'impiego delle Forze di polizia in situazioni che hanno visto le medesime rendersi responsabili di abusi.

Nel corso delle indagini tese a verificare le responsabilità individuali da parte della magistratura, in queste come in altre circostanze, è risultato particolarmente difficile, se non impossibile, risalire all'identificazione dei poliziotti in servizio di ordine pubblico poiché lo stesso assetto delle Forze di polizia ne impedisce il riconoscimento.

Per quanto riguarda i partecipanti a manifestazioni di piazza, la normativa prevede già il divieto di indossare caschi, maschere o altri mezzi di travisamento. Le norme vigenti, contenute in particolare nella legge 22 maggio 1975, n. 152, conosciuta come « legge Reale », da questo punto di

vista sono adeguate e sufficienti e non crediamo richiedano alcun rafforzamento né sul piano dei contenuti, né su quello delle sanzioni applicabili ai contravventori. D'altronde è evidente come ben diversa, sul piano sostanziale e su quello formale, sia l'impossibilità di identificare un appartenente alle Forze di polizia che possa eventualmente essere indagato per comportamenti sanzionabili sul piano penale o disciplinare rispetto ad un'analoga e speculare situazione che coinvolga un normale cittadino.

L'autorità e il prestigio di una Forza di polizia e dei suoi appartenenti poggiano più ancora che sul giusto e necessario, ma astratto, principio del primato della legge, sul consenso dell'opinione pubblica e sulla generalizzata percezione che proprio gli appartenenti alle Forze di polizia siano per primi soggetti alla legge e tenuti comunque al suo rigoroso rispetto, in qualsiasi circostanza. Un principio che vale soprattutto

quando la polizia può essere costretta ad usare la forza per garantire la sicurezza dei cittadini o per ripristinare l'ordine. A questo, d'altra parte, dovrebbe essere finalizzato l'addestramento degli agenti e questo prevede la normativa generale e specifica che regola il comportamento degli stessi; pertanto eventuali condizioni di *stress* o tensione non possono certo essere invocate come esimenti.

In queste circostanze, i principi inderogabili di legalità e di trasparenza prevalgono su qualsiasi altra considerazione per evitare che il legittimo impiego della forza possa trasformarsi in arbitrio o abuso. L'esigenza dell'identificazione è sollevata dal Sindacato italiano lavoratori polizia (SILP) che afferma: « se associati a codici alfanumerici ben precisi, i poliziotti possono essere facilmente riconosciuti così da evitare episodi in cui i manifestanti inermi vengano ingiustamente manganellati facendo guadagnare all'intero corpo di polizia l'appellativo di polizia violenta, quando i colpevoli sono spesso una ristrettissima cerchia. Il casco identificativo alfanumerico ha un duplice effetto di trasparenza: verso l'opinione pubblica, che sa chi ha di fronte, e a garanzia di tutti i poliziotti che svolgono correttamente il loro servizio ».

Amnesty international ha posto il problema dell'identificazione al centro della campagna di raccolta di firme « Operazione trasparenza: diritti umani e polizia in Italia » finalizzata a garantire l'applicazione delle indicazioni sull'identificazione degli agenti durante le operazioni di polizia contenute negli *standard* del Consiglio d'Europa, quali il Codice europeo di etica per la polizia. Secondo *Amnesty international*, anche questa lacuna del sistema ha in Italia effetti molto concreti e negativi: favorisce l'impunità in tutti i casi in cui, anche a causa del volto coperto dal casco, non sia possibile riconoscere l'agente neanche da parte di chi è stato colpito a distanza ravvicinata. L'impossibilità di identificare i responsabili ostacola l'azione penale e il complessivo accertamento degli abusi, come accaduto in relazione alle violazioni dei

diritti umani commesse a Genova durante il vertice del G8 del 2001 in operazioni di piazza, rimaste per la maggior parte impunte. Lo scopo della presente proposta di legge è introdurre delle modalità di individuazione che, ove fosse richiesto dalle circostanze, tutelino quanti tengono, e sono naturalmente la maggioranza, comportamenti conformi alle norme e alle circostanze.

A tale fine si propone che l'operatore delle Forze di polizia che sia impiegato in servizi di ordine pubblico e non indossi l'uniforme prescritta sia tenuto a portare indumenti (giacche, pettorine o un altro indumento idoneo) che lo identifichino univocamente e a distanza come appartenente alle Forze di polizia.

Si propone, inoltre, che i funzionari responsabili indossino sempre e comunque la sciarpa tricolore, come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 febbraio 1992, che determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato. Tale segno di riconoscimento (o un altro analogo previsto dai regolamenti, purché molto evidente anche a distanza) dovrà essere indossato anche sull'uniforme da parte di chi dirige le operazioni.

Infine, la presente proposta di legge rende obbligatoria l'identificazione del personale che indossa il casco protettivo mediante l'applicazione di contrassegni univoci sullo stesso. Si tratta di una pratica già molto diffusa in altri Paesi.

La proposta di legge, inoltre, prevede il divieto assoluto di indossare, da parte di agenti, segni distintivi propri di alcune professioni (ad esempio i giornalisti) per le quali le norme e l'uso hanno sempre garantito speciali salvaguardie per assicurare la libertà di informazione o la libertà di movimento per quanti (medici, paramedici, vigili del fuoco) garantiscono i servizi di emergenza. La normativa proposta prevede, naturalmente, delle sanzioni per chi dolosamente contravvenga alle disposizioni al fine di evitare il riconoscimento per sé o per altri. Tali pene sono aumentate se sono utilizzati segni di riconoscimento travisati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto stabilito dai decreti che determinano le caratteristiche delle rispettive divise.

Art. 2.

1. Il personale di cui all'articolo 1, compresi i funzionari di pubblica sicurezza che, in via eccezionale, non indossa la divisa deve portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle rispettive normative, indumenti che lo identificano chiaramente anche a distanza come appartenente a un Corpo di polizia, in conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al citato articolo 1.

Art. 3.

1. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia, in conformità a quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti,

funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco di protezione.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentono l'identificazione dell'operatore e di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto assegnati ad altri.

Art. 5.

1. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.

2. In occasione di manifestazioni di piazza o di altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

Art. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 5, salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 8.000.

